SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 novembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 102

LEGGE 9 novembre 1993, n. 452.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 1992.

93G0526

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 novembre 1993, n. 453.

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sezioni regionali della Corte dei conti

1. In tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.

2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.

3. A tutte le sezioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, vengono insediate entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare, fatta eccezione per i giudizi per i quali risulti già fissata l'udienza.

5. Contro le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilità pubblica è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati. L'appello è proponibile nel termine di sessanta giorni decorrenti, per il procuratore generale e per il procuratore regionale competente per territorio, dalla pubblicazione e, per il convenuto, dalla notificazione della sentenza.

6. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio.

7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.

8. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni caso a decorrere dal 1° luglio 1994 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio.

9. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a due anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio.

10. L'articolo 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Posizione dei funzionari membri della commissione*). — I membri effettivi della commissione di controllo di cui alla lettera *c*) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono.».

11. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

Pubblico ministero presso la Corte dei conti

1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore generale.

2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.

3. Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali e, questi ultimi, quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.

4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 3.

Azione di responsabilità

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa.

2. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.

Art. 4.

Giudizi di conto

1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

Art. 5.

Giudizi di responsabilità

1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

3. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:

a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;

b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.

4. All'udienza di cui alla lettera *a)* del comma 3, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 3 sono quadruplicati.

5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del procuratore regionale.

6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre:

a) l'esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;

b) il sequestro dei documenti, nelle forme previste dal codice di procedura civile;

c) audizioni personali;

d) perizie e consulenze.

7. Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si applica la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia.

8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è elevato a L. 5.000.000 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Corte dei conti.

Art. 6.

Giudizi in materia pensionistica

1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine perentorio di un anno dalla data dell'insediamento della sezione giurisdizionale competente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.

2. La mancata o non tempestiva proposizione dell'istanza di cui al comma 1 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio.

3. In ogni altro caso il presidente della sezione fissa l'udienza per la trattazione, designando un magistrato relatore. La data dell'udienza viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.

4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.

5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra; è fatto salvo il potere dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili, militari e di guerra sono soggetti alla disciplina tributaria delle controversie in materia civile e contengono, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni.

8. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

9. Avverso i provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, il ricorso giurisdizionale è ammesso soltanto se la pretesa di diverso giudizio sanitario risulti documentata da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.

Art. 7.

Norme in materia di controlli della Corte dei conti

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti generali di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese;

d) provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;

e) atti generali attuativi di norme comunitarie;

f) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

h) decreti che approvano contratti dei Ministeri, attivi, di qualunque importo, o passivi, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti d'opera, ovvero al maggior valore stabilito con successivo regolamento governativo, anche per singole categorie o tipologie di contratti;

i) decreti ministeriali di variazione del bilancio, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

l) atti di notevole rilievo finanziario che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda alla Corte dei conti di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo nel caso di carenze settoriali dei controlli interni segnalate dalla Corte dei conti nelle relazioni di cui al comma 7.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono esecutivi se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. L'esecutività è sospesa se nel termine suddetto la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi del giudizio; in tal caso il provvedimento diventa esecutivo se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione.

3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1, ammessi a visto di legittimità dalla Corte dei conti, sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ove di essi non sia prevista la pubblicazione per esteso.

4. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

5. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio, verificando la legittimità e la regolarità dei conti, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i criteri di riferimento del controllo.

6. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi statali di principio e di programma.

7. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

8. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

9. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva la disciplina in materia di controlli successivi previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

Art. 8.

Autonomia organizzativa e finanziaria

1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese.

2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome

1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi da esse desumibili costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 10.

Oneri finanziari

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il numero dei posti di dirigente di livello E previsti dal quadro E della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dal quadro annesso alla legge 7 agosto 1985, n. 428, da ultimo integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1991, è aumentato di ventinove unità. Nella dotazione organica del personale appartenente all'ottava qualifica funzionale, profilo professionale «funzionario amministrativo contabile», determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1992, sono soppresse quaranta unità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0536

DECRETO-LEGGE 15 novembre 1993, n. 454.

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare, anche in senso meno restrittivo, nei casi ed alle condizioni stabiliti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposite direttive del Ministro dell'ambiente, in funzione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento. Restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente comma, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981.».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 24-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter*. — *1.* Fatte salve le disposizioni penali previste per l'inosservanza degli obblighi connessi al rilascio dell'autorizzazione degli scarichi civili e di pubbliche fognature, attivati a decorrere dal 13 giugno 1976, l'inosservanza dei limiti di accettabilità fissati dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

2. Resta fermo il disposto dell'articolo 21, terzo comma, come da ultimo integrato dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i casi di inosservanza dei limiti di accettabilità inderogabili stabiliti dalla norma statale per gli scarichi delle pubbliche fognature.

3. L'autorità competente, con l'ordinanza-ingiunzione, può, nei casi gravi, irrogare la sanzione amministrativa accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0537

DECRETO-LEGGE 15 novembre 1993, n. **455.**

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «del Parlamento o».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è soppresso.

Art. 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Nei casi, diversi da quelli previsti nel comma 1, il giudice pronuncia ordinanza non impugnabile con la quale dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale si procede concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Prima della deliberazione della Camera competente, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche d'ufficio, può disporre la relativa separazione.

Art. 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

4. Con la richiesta di autorizzazione, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui si fonda il provvedimento.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0534

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche verificatesi il 6, 7 e 8 dicembre 1992 nella provincia di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50;

Viste le leggi 15 maggio 1954, n. 234 e 11 dicembre 1980, n. 826;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto che le avversità atmosferiche, verificatesi nei giorni 6, 7 e 8 dicembre 1992 in taluni comuni della provincia di Padova, sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare, per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità ai sensi dell'art. 4 della citata legge 15 maggio 1954, n. 234;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

È riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che nei giorni 6, 7 e 8 dicembre 1992 hanno interessato, nella provincia di Padova, i comuni di Abano Terme, Arzergrande, Bovolenta, Campodoro, Casalserugo, Correzzola, Lozzo Atestino, Montegrotto Terme, Padova, Piove di Sacco, Vò.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1993
Registro n. 6 Industria, foglio n. 182

93A6291

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1993.

Regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 1993;

EMANA

il seguente regolamento interno:

CAPO I

DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 1.

Partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Ministri

1. Al Consiglio dei Ministri partecipano il Presidente del Consiglio e i Ministri; assiste il Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri ed intervengono, quando prescritto, i presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, le relative funzioni sono svolte, ai sensi dell'art. 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal vicepresidente del Consiglio; qualora vi siano più vicepresidenti, dal più anziano secondo l'età; in mancanza, dal Ministro più anziano per età.

3. In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario alla Presidenza, le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri sono svolte dal Ministro più giovane.

4. La partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Ministri è obbligatoria, salvo motivato impedimento e salvi i casi di non partecipazione alla discussione della singola questione per ragioni di opportunità comunicate al Presidente del Consiglio.

5. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti.

Art. 2.

Comitati di Ministri

1. Ferme restando le competenze del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali previsti per legge, il Presidente del Consiglio può deferire l'esame di singole questioni ad un comitato di Ministri, informandone il Consiglio dei Ministri.

2. Possono partecipare ai lavori del Comitato anche Sottosegretari, delegati ovvero espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio, per sostituire o coadiuvare i rispettivi Ministri.

3. Il Comitato comunica le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio.

Art. 3.

Provvedimenti e questioni da sottoporre al Consiglio dei Ministri

1. Il Ministro che intende proporre l'iscrizione di un provvedimento o questione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, ne fa richiesta al Presidente del Consiglio allegando lo schema relativo, con la necessaria documentazione. La richiesta è preceduta dall'acquisizione dei concerti previsti per legge e delle intese ritenute opportune e, nel caso di schemi di provvedimenti che comportino nuovi o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate, della relazione tecnica verificata dal Ministro del tesoro. È comunque necessario il concerto del Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica nel caso di provvedimenti legislativi contenenti disposizioni relative alla organizzazione e al funzionamento di amministrazioni pubbliche.

2. Qualora i concerti e le intese non siano acquisiti entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio invita il Ministro competente a pronunciarsi, salvo che, per la particolare natura della questione, intenda ugualmente diramare lo schema di provvedimento.

3. Il Presidente del Consiglio, qualora non ritenga di procedervi direttamente, può chiedere al Ministro proponente di fornire ulteriori documenti e acquisire ulteriori adesioni.

4. Il Presidente del Consiglio dirama gli schemi di provvedimento a tutti i Ministri, di norma, almeno cinque giorni prima della convocazione del Consiglio dei Ministri nel quale essi saranno discussi.

5. Con le medesime procedure ciascun Ministro può chiedere che sia posta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri la determinazione di criteri, su singole questioni della politica del Governo, tali da garantire l'unità di indirizzo politico e amministrativo.

Art. 4.

Riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri

1. Gli schemi dei provvedimenti, dopo la loro diramazione, nonché eventuali documenti relativi ad altre questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, sono esaminati in una riunione preparatoria tenuta presso la sede della Presidenza del Consiglio, almeno due giorni prima della riunione del Consiglio, al fine di pervenire alla loro redazione definitiva.

2. Nessuna questione e nessuna proposta concernente disegni di legge, atti normativi o provvedimenti amministrativi generali può essere inserita nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri se non sono state esaminate nella riunione preparatoria di cui al comma 1, salvo i casi previsti dall'art. 5, comma 3, e dall'art. 6.

3. La riunione preparatoria di cui al comma 1 è coordinata dal Sottosegretario alla Presidenza con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri o dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio ovvero dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza. Ad essa partecipano il capo del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, i capi di Gabinetto ovvero i capi degli uffici legislativi dei Ministeri interessati, il Ragioniere generale dello Stato, nonché il capo dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri.

4. Al termine della riunione, l'elenco dei provvedimenti che possono essere inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri è trasmesso, per il tramite del Sottosegretario alla Presidenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Convocazione del Consiglio dei Ministri

1. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dei Ministri e ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri fissa l'ordine del giorno della riunione del Consiglio, avvalendosi del Sottosegretario alla Presidenza con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri e del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Nell'ordine del giorno possono essere iscritti anche argomenti non compresi nell'elenco di cui all'art. 4, comma 4, qualora il Presidente ne ravvisi la non differibilità della trattazione. Si applica, in questa ipotesi, ai fini dell'esame preliminare, la disciplina dell'art. 6, comma 2.

4. Ai Ministri sono trasmessi, a cura dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri, l'atto di convocazione del Consiglio e copia della documentazione definitiva attinente alle questioni inserite nell'ordine del giorno. Ai presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è inviata, unitamente alla convocazione, copia della documentazione relativa alle questioni che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 6.

Convocazioni d'urgenza

1. Il Presidente del Consiglio può, in via d'urgenza, convocare il Consiglio dei Ministri, o integrare l'ordine del giorno già diramato, per la trattazione di questioni non differibili dandone immediata comunicazione. Resta

in ogni caso ferma per i provvedimenti che importino nuove o maggiori spese, ovvero diminuzioni di entrate, la necessità di acquisire la relazione tecnica verificata dal Ministro del tesoro.

2. Ove i tempi e la natura delle questioni sottoposte al Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 lo consentano, si procede al loro previo esame in una riunione immediatamente convocata, alla quale partecipano i soggetti di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 7.

Riunioni del Consiglio dei Ministri

1. Le riunioni del Consiglio dei Ministri sono aperte e chiuse dal Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige i lavori del Consiglio; precisa le conseguenze delle varie proposte; pone ai voti, ove lo ritenga opportuno, fissandone le modalità, le deliberazioni; dichiara l'esito delle votazioni e l'adozione delle deliberazioni.

3. Prima della votazione chi dissente può chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, eventualmente, anche con una succinta motivazione. In ogni caso, non è consentita la pubblica comunicazione o esternazione dell'opinione dissenziente.

4. Spetta, in ogni caso, al Presidente del Consiglio decidere il rinvio della discussione o della deliberazione su singoli punti dell'ordine del giorno.

5. Il Consiglio dei Ministri può incaricare il Sottosegretario alla Presidenza di coordinare il testo definitivo di un provvedimento, in conformità a quanto deliberato in Consiglio, fermo il disposto dell'art. 11, comma 2.

Art. 8.

Modalità di informazione sui lavori del Consiglio

1. Al termine di ogni riunione, il Segretario del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio, redige il comunicato relativo ai lavori del Consiglio.

2. Il comunicato è sottoposto per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne autorizza la diffusione.

3. Il Presidente del Consiglio può incaricare il Sottosegretario alla Presidenza o uno o più Ministri della funzione di portavoce per promuovere la più diffusa conoscenza in ordine alle deliberazioni adottate dal Governo su specifiche questioni e in ordine alla progressiva attuazione di esse. Rimane ferma la facoltà di ciascun Ministro di fornire informazioni sull'attività del proprio Dicastero nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e salvo quanto disposto nell'art. 7, comma 3.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 9.

Atti ufficiali del Consiglio

1. Gli atti ufficiali del Consiglio dei Ministri sono:

a) il processo verbale;

b) la raccolta delle deliberazioni.

Art. 10.

Contenuto del processo verbale

1. Il processo verbale riporta, per ciascuna riunione:

a) la data, il luogo, l'ora di apertura e quella di chiusura della riunione;

b) gli estremi dell'atto di convocazione;

c) l'ordine del giorno, con specifica indicazione degli argomenti inseriti nell'eventuale ordine del giorno suppletivo e di quelli direttamente portati all'esame del Consiglio dei Ministri;

d) l'elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la riunione e di chi ha svolto le funzioni di segretario;

e) il succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle votazioni senza indicazione normativa dei voti espressi;

f) il testo integrale, anche mediante rinvio ad allegati, degli atti approvati.

Art. 11.

Formazione, approvazione e conservazione del processo verbale

1. Il processo verbale è redatto da chi ha svolto le funzioni di segretario della riunione, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma di chi ha presieduto.

2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente il quale, qualora lo reputi necessario, può rimettere all'approvazione del Consiglio l'intero testo o singoli punti del medesimo.

3. I processi verbali approvati sono raccolti in volumi e custoditi a cura dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni

1. La raccolta delle deliberazioni riporta in ordine cronologico, gli atti normativi e le altre deliberazioni adottate dal Consiglio, nel loro testo integrale.

2. In nessun caso la deliberazione inserita nella raccolta contiene indicazioni riguardo alle opinioni espresse dai singoli intervenuti ed al numero dei voti favorevoli e contrari.

3. Nessuna deliberazione può essere inserita nella raccolta se non è stato approvato il processo verbale della riunione nella quale è stata adottata.

Art. 13.

Pubblicità degli atti ufficiali

1. Il verbale del Consiglio dei Ministri è atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri, nonché i presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano limitatamente ai punti dell'ordine del giorno per i quali si è avuta la loro presenza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, anche in relazione a singoli punti dell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio dei Ministri abbia deliberato in senso contrario.

CAPO III

SEGUITO DELLE INIZIATIVE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 14.

Presentazione dei disegni di legge ed esercizio della facoltà di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione

1. I disegni di legge di iniziativa governativa sono presentati alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci giorni dal ricevimento della autorizzazione del Presidente della Repubblica.

2. I Ministri competenti per materia segnalano al Ministro per i rapporti con il Parlamento, che ne informa il Presidente del Consiglio, le priorità delle iniziative legislative al fine dell'inserimento nel calendario dei lavori delle commissioni e delle assemblee parlamentari.

3. Il procedimento di cui al comma 2 viene applicato anche per le richieste avanzate dai Ministri competenti volte ad ottenere una deroga ai limiti previsti nella programmazione dei lavori durante la sessione di bilancio.

4. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa i Ministri competenti degli esiti delle richieste di cui ai commi 2 e 3.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i rapporti con il Parlamento esercita la facoltà del Governo di opposizione alla assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento in sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge e di richiesta di rimessione all'assemblea, previa consultazione dei Ministri competenti per materia. L'opposizione alla assegnazione, il diniego al trasferimento o la richiesta di rimessione devono essere motivati, eventualmente allegando i pareri in tal senso espressi dai Ministri competenti per materia.

6. Trascorsi venti giorni senza ricezione di comunicazione da parte dei Ministri competenti, il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa il Presidente del Consiglio, che assume le proprie determinazioni in conformità all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 15.

Presenza dei rappresentanti del Governo in Parlamento

1. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, al fine di contribuire al buon andamento dei lavori parlamentari, cura il coordinamento della presenza nelle sedi parlamentari dei rappresentanti del Governo competenti, assumendo le opportune intese con il Ministro o il Sottosegretario responsabile dell'esame parlamentare della questione o del provvedimento e della relativa copertura finanziaria.

2. L'esame parlamentare di provvedimenti che investono in misura rilevante le competenze di più Ministeri comporta la presenza dei relativi responsabili.

3. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento riferisce al Presidente del Consiglio su eventuali disfunzioni. Il Presidente del Consiglio può, se del caso, informarne il Consiglio dei Ministri.

Art. 16.

Conversione dei decreti-legge

1. I rappresentanti del Governo, che partecipano agli uffici di Presidenza delle commissioni parlamentari ai fini della programmazione dei lavori, avanzano in tale sede le richieste prioritarie per l'attuazione del programma del Governo, con particolare riguardo ad un tempestivo esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

2. Qualora, durante il procedimento di conversione in legge di un decreto-legge, i termini regolamentari per la presentazione della relazione delle commissioni all'assemblea non siano rispettati, il Ministro per i rapporti con il Parlamento richiede l'inserimento del disegno di legge di conversione nel calendario dei lavori dell'assemblea.

3. Nel caso insorga una questione di merito durante il procedimento di conversione del decreto-legge, il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa il Presidente del Consiglio per le iniziative necessarie.

Art. 17.

Esame degli emendamenti

1. La presentazione di emendamenti a nome del Governo deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ove gli emendamenti modifichino in misura rilevante il disegno di legge o, comunque, incidano sulla politica generale del Governo, sono sottoposti al Consiglio dei Ministri da parte del Presidente. In ogni caso, qualora gli emendamenti comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate, deve essere acquisito il concerto del Ministro del tesoro; qualora gli emendamenti si riferiscano all'organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche, devono essere acquisiti anche i concerti del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica.

2. Al fine di definire la posizione del Governo, il Ministro competente per materia sottopone tempestivamente al Ministro per i rapporti con il Parlamento, che informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, il testo degli emendamenti di iniziativa parlamentare rilevanti per la politica generale del Governo, o che comportino sostanziali modificazioni all'organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche, o nuove o maggiori spese o diminizioni di entrate.

Art. 18.

Verifica dei disegni di legge all'esame del Parlamento

1. I disegni di legge di iniziativa governativa, ove modificati, ed ogni altro disegno o proposta di legge che incida sulla politica generale del Governo, dopo l'approvazione da parte di una delle due Camere, sono trasmessi con osservazioni, a cura del Ministro per i rapporti con il Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale può definirne l'esame ad un Comitato di Ministri al fine di definire la posizione del Governo durante l'ulteriore esame parlamentare.

2. Il Comitato di Ministri, di cui al comma 1, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, ed è composto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dai Ministri competenti per materia, nonché dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro per la funzione pubblica, qualora il disegno di legge, rispettivamente, comporti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, ovvero contenga disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche.

3. Alle sedute del Comitato assiste il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del Consiglio.

4. La procedura di cui ai precedenti commi si applica, nei casi di particolare rilevanza per la politica generale del Governo, fin dall'inizio dell'esame del disegno di legge o, comunque, prima dell'esame in assemblea.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri, autorizza la presentazione di emendamenti al disegno di legge di cui al comma 1, definisce l'esercizio delle facoltà del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione, ovvero, ove lo ritenga opportuno, rimette l'esame del disegno di legge al Consiglio dei Ministri.

6. Si applica all'attività del Comitato di Ministri, in quanto compatibile, l'art. 4.

Art. 19.

Verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti dal Governo in Parlamento

1. Al fine di collaborare alla tempestiva e organica attuazione degli impegni assunti dal Governo in Parlamento, il Ministro per i rapporti con il Parlamento segnala al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate.

2. Il Presidente del Consiglio può richiedere al Ministro competente gli adempimenti previsti, promuovendo, eventualmente in Consiglio dei Ministri, gli opportuni aggiornamenti del programma di Governo sull'argomento in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A6341

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 novembre 1993.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Enna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Enna dalla quale risulta che il giorno 18 settembre 1993 quel direttivo ufficio ha funzionato irregolarmente a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Enna è accertato per il giorno 18 settembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1993

Il direttore generale: DEL GIUDICE

93A6295

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 ottobre 1993.

Determinazione delle caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo lordo del 9%, emessi ad estinzione di crediti d'imposta, con godimento 1° gennaio 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Visto in particolare l'art. 10, commi 1 e 2, del suindicato decreto-legge, il quale stabilisce che per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali delle imposte sul valore aggiunto, relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato aventi libera circolazione, con caratteristiche da stabilirsi dal Ministro del tesoro con proprio decreto;

Visto il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto-legge n. 376, con il quale, all'art. 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-*bis*) in forza del quale è stato, fra l'altro, stabilito che:

la differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso ai sensi del comma 1, del citato art. 10, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 16/1993, dei crediti relativi al periodo di imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a 100 milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi;

gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al 2° semestre 1993 la misura degli interessi è fissata al 3,5% e che il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994;

l'estinzione di tali crediti di imposta viene effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti;

con decreto del Ministro del tesoro dovranno essere determinate le caratteristiche, le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, ai contribuenti che hanno presentato apposita domanda nei tempi e nei modi indicati dallo stesso articolo e che hanno evidenziato, per crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1987, un ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a 100 milioni di lire, verranno consegnati, ad estinzione dei crediti medesimi, certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata non inferiore ad anni cinque, al tasso di interesse annuo lordo pari al 9%, con godimento 1° gennaio 1994, da rimborsare in unica soluzione il 1° gennaio 1999.

I titoli verranno emessi alla pari per un importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare dei crediti di imposta risultanti dagli elenchi riepilogativi che saranno all'uopo trasmessi dal Ministero delle finanze a quello del tesoro relativi all'estinzione dell'80% dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi.

Con separato decreto ministeriale verranno stabilite le modalità di assegnazione dei titoli, nonché le altre caratteristiche e condizioni relative all'emissione e all'ammortamento dei titoli non previste nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6328

DECRETO 27 ottobre 1993.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito della Cassa rurale ed artigiana di Benevento, società cooperativa a responsabilità limitata, in Benevento, e liquidazione coatta amministrativa della stessa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Benevento, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Benevento, ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 35 del suddetto regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, e 67, primo comma, lettera *a)*, del cennato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per la messa in liquidazione coatta dell'azienda, attesa l'eccezionale gravità delle irregolarità e delle perdite patrimoniali;

Su proposta della Banca d'Italia, formulata con lettera n. 282171 del 27 ottobre 1993, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, rappresentati nella citata proposta della Banca d'Italia, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito della Cassa rurale ed artigiana di Benevento, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Benevento, e la stessa è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 del citato testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 67, primo comma, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6293

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 ottobre 1993.

Autorizzazione all'Istituto italiano di previdenza S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393 recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate all'Istituto italiano di previdenza S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1992, con la quale il predetto Istituto italiano di previdenza S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 28 luglio 1993, n. 311343, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 16 settembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

L'Istituto italiano di previdenza S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzato ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A6297

DECRETO 29 ottobre 1993

Autorizzazione alla Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Italiana incendio, vita e rischi diversi - Società per azioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1992, con la quale la Italiana incendio, vita e rischi diversi - Società per azioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 28 luglio 1993, n. 311344, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 16 settembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

L'Italiana incendio, vita e rischi diversi - Società per azioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A6298

DECRETO 29 ottobre 1993.

Autorizzazione alla Axa assicurazioni S.p.a., in Torino, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315 recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Compagnie riunite di assicurazioni - C.R.A. S.p.a., ora Axa assicurazioni S.p.a.;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992, con la quale la predetta Compagnie riunite di assicurazione - C.R.A. S.p.a., ora Axa assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 28 luglio 1993, n. 316190, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento della predetta istanza;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 16 settembre 1993, ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Axa assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A6299

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 7 ottobre 1993.

Individuazione dei criteri di priorità relativi alla concessione dei contributi di cui alla legge 14 giugno 1989, n. 234, concernente gli aiuti all'industria navalmeccanica ed armatoriale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, concernente gli aiuti all'industria navalmeccanica ed armatoriale, come integrata dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431;

Visto il decreto 8 novembre 1990, n. 373, recante disposizioni applicative della legge n. 234/1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto in particolare l'art. 12 relativo alla predeterminazione dei criteri e modalità ai fini tra l'altro di concessione di contributi;

Visto il decreto ministeriale in data 20 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono stati individuati in attuazione del sopracitato art. 12 della legge n. 241/1990, i criteri di scelta e di ripartizione ai fini della concessione dei contributi alle imprese navalmeccaniche ed armatoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 14 ottobre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 1991, relativo alla determinazione dei criteri per la concessione dei contributi per investimenti di cui all'art. 6 della legge n. 234/1989;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1993, relativo all'individuzione delle priorità tipologiche ai fini della concessione dei contributi in favore delle imprese armatoriali;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1993 con il quale sono stati confermati i criteri di priorità di cui ai sopracitati decreti ministeriali 20 dicembre 1990, 14 ottobre 1991, 20 febbraio 1993, con l'ulteriore precisazione relativa all'utilizzazione dei fondi disponibili per l'anno 1993 sul cap. 7553 esclusivamente ai fini delle concessioni in via preliminare dei contributi di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, con rinvio agli stanziamenti dei successivi esercizi finanziari della liquidazione del contributo in via definitiva, nonché dell'attualizzazione dello stesso;

Considerato che la particolare situazione economica ha portato imprese del settore navalmeccanico ad una crisi congiunturale, dovuta anche ai ritardi nell'erogazione dei contributi di settore per l'insufficiente disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato;

Considerato che le finalità delle provvidenze di cui alla legge n. 234/1989 sono volte al completamento del processo di ristrutturazione e di razionalizzazione dell'industria navalmeccanica;

Ritenuto opportuno pertanto di integrare i criteri di priorità sopra individuati ai fini delle erogazioni di cui sopra, con valutazioni legate anche alla situazione economico-finanziaria delle imprese beneficiarie, nel caso in cui temporanee situazioni di difficoltà finanziaria possano avere come immediata e diretta conseguenza la cessazione dell'attività produttiva con riflessi negativi sulla potenzialità del comparto e perdita di posti di lavoro;

Ritenuto di individuare la priorità ai fini delle erogazioni di cui si tratta in relazione alle residue disponibilità finanziarie dell'amministrazione marittima nella sottoposizione a procedura concorsuale di imprese in temporanea difficoltà, che vantino nei confronti dell'amministrazione stessa situazioni giuridiche qualificate:

Decreta:

Fermi restanti i criteri individuati per la concessione dei contributi di cui alla legge 14 giugno 1989, n. 234, relativamente a nuove iniziative di costruzione navale o di razionalizzazione degli impianti, di cui ai decreti ministeriali 20 dicembre 1990, 14 ottobre 1991 e 20 febbraio 1993, citati in premessa, l'amministrazione può valutare con priorità le istanze di saldi di contributi già concessi, ivi compresa l'attualizzazione degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 8 e 9, della legge n. 234/1989, avanzate da imprese in temporanea difficoltà sottoposte a procedura concorsuale di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche, qualora i pagamenti possano essere utili alla ripresa o alla continuazione dell'attività produttiva dell'impresa.

Roma, 7 ottobre 1993

Il Ministro: COSTA

93A6296

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA E BANCA D'ITALIA

DISPOSIZIONI DELLA CONSOB E DELLA BANCA D'ITALIA 5 novembre 1993.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
E
LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e le successive modifiche;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988 successivamente modificato ed integrato da ultimo dal decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992;

Viste altresì le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia adottate d'intesa in data 16 marzo 1992 come modificate e integrate in data 17 giugno 1992;

Considerata la necessità, in relazione alla prevista adozione della liquidazione a contante per i contratti aventi ad oggetto le azioni e warrant quotati in borsa, di garantire il buon fine dei contratti stessi; liquidati nella liquidazione a contante tramite le stanze di compensazione;

Considerata altresì l'esigenza di integrare le disposizioni suddette per disciplinare il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia con riferimento a varie categorie di contratti uniformi a termine su titoli di Stato;

EMANANO D'INTESA

le unite disposizioni che modificano e integrano le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

Il presente provvedimento e le disposizioni annesse saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 delle annesse disposizioni entreranno in vigore dalla data di avvio della liquidazione a contante dei contratti aventi ad oggetto le azioni e warrant quotati in borsa che sarà stabilita dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia.

L'art. 2 delle annesse disposizioni entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e delle annesse disposizioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'art. 6 delle annesse disposizioni entrerà in vigore a partire dal 17 gennaio 1994.

L'art. 11 delle annesse disposizioni entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento e delle annesse disposizioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente provvedimento e le annesse disposizioni saranno altresì pubblicate nel Bollettino della Consob.

Roma, 5 novembre 1993

Il presidente della Consob
BERLANDA

Il Governatore della Banca d'Italia
FAZIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA.

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 2, delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate in data 16 marzo 1992 come modificate e integrate in data 17 giugno 1992 («disposizioni») è sostituito dal seguente:

«La Cassa ha come oggetto sociale esclusivo:

a) assicurare la compensazione ed il buon fine dei contratti uniformi a termine stipulati nei mercati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) assicurare il buon fine della liquidazione mensile attraverso la stanza di compensazione dei valori mobiliari (stanza di compensazione), tra i soggetti ad essa aderenti, dei contratti aventi ad oggetto titoli quotati in borsa;

c) assicurare il buon fine dei contratti aventi ad oggetto titoli quotati in borsa, destinati ad essere liquidati nella liquidazione mensile attraverso la stanza di compensazione, conclusi tra i soggetti ammessi alle contrattazioni, in caso di accertata insolvenza di uno di detti soggetti prima della liquidazione mensile nei termini di cui all'art. 22;

d) assicurare il buon fine della liquidazione a contante attraverso la stanza di compensazione, tra i soggetti ad essa aderenti, dei contratti aventi ad oggetto azioni e warrant quotati in borsa, con l'esclusione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano da quelli di borsa nella misura stabilita dalla Consob;

e) assicurare il buon fine dei contratti aventi ad oggetto azioni e warrant quotati in borsa, con l'esclusione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano da quelli di borsa nella misura stabilita dalla Consob, destinati ad essere eseguiti attraverso la stanza di compensazione in liquidazioni a contante successive a quelle chiuse per effetto dell'intervento della Cassa e conclusi tra i soggetti aderenti alla liquidazione stessa, in caso di accertata insolvenza di uno di detti soggetti;

f) assicurare il buon fine della liquidazione attraverso la stanza di compensazione tra i soggetti ad essa aderenti dei contratti aventi ad oggetto titoli negoziati nel mercato ristretto e nei mercati di cui all'art. 20, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché delle operazioni svolte sul mercato secondario dei titoli di Stato secondo le disposizioni emanate con decreto del Ministro del tesoro;

g) gestire le altre attività connesse, strumentali o funzionali alla realizzazione di quanto previsto alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* *e)*, ed *f)*.».

Art. 2.

Il capo II delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa il 16 marzo 1992 e successivamente modificate ed integrate il 17 giugno 1992 è sostituito dal seguente:

«CAPO II

MERCATI DEI CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 4 *(Aderenti)*. — 1. Partecipano, direttamente o indirettamente, alla compensazione e garanzia dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991:

a) la Cassa;

b) gli aderenti generali;

c) gli aderenti individuali;

d) gli aderenti indiretti.

2. Possono essere aderenti generali le società d'intermediazione mobiliare e le banche che possono partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge

n. 1 del 1991, dotati di patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 19 marzo 1983, n. 72, di almeno 100 miliardi o dell'eventuale patrimonio netto più elevato e di ulteriori requisiti di adeguatezza della struttura organizzativa indicati nel regolamento della Cassa.

3. Possono essere aderenti individuali la Banca d'Italia per i soli contratti uniformi a termine di cui alla sezione II, le società d'intermediazione mobiliare e le banche che possono partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991, dotati di patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 19 marzo 1983, n. 72, di almeno 10 miliardi o dell'eventuale patrimonio netto più elevato e di ulteriori requisiti di adeguatezza della struttura organizzativa indicati nel regolamento della Cassa.

4. Possono essere aderenti indiretti gli altri intermediari che possono partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991.

5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 sottoscrivono al momento dell'adesione apposito atto il cui schema è predisposto dalla Cassa ed approvato dalla Consob e dalla Banca d'Italia.

6. Gli aderenti devono comunicare immediatamente alla Cassa il venir meno dei requisiti di cui al presente articolo; la Cassa può chiedere agli aderenti le informazioni e i documenti utili ad accertare la sussistenza dei suddetti requisiti. In caso di perdita di detti requisiti, la Cassa informa immediatamente gli organi di controllo dei mercati di cui al presente capo in cui l'aderente è autorizzato ad operare e fissa un termine per la loro ricostituzione non superiore a 3 mesi. Decorso inutilmente detto termine, la Cassa stessa dichiara l'aderente decaduto dalla qualità precedentemente rivestita adottando le disposizioni necessarie alla gestione delle posizioni contrattuali in essere.

7. In caso di necessità o urgenza, la Cassa propone agli organi di controllo dei mercati l'immediata sospensione dell'aderente dalle contrattazioni.

Art. 5 (*Funzioni della Cassa*). — 1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a*), la Cassa:

1) diviene controparte di ciascun aderente generale o individuale nei contratti a termine di cui all'articolo 23 della legge n. 1 del 1991 da esso stipulati nonché di ciascun aderente generale nei contratti stipulati dagli aderenti indiretti che si avvalgono di esso per la gestione della propria posizione contrattuale nelle procedure di compensazione e garanzia di cui al presente capo;

2) acquisisce dagli aderenti di cui al punto 1) i margini iniziali, di variazione ed aggiuntivi relativi alle operazioni poste in essere, secondo quanto stabilito dalle presenti disposizioni.

Art. 6 (*Funzioni degli aderenti generali*). — 1. Nell'ambito delle procedure di compensazione e garanzia di cui al presente capo, gli aderenti generali:

1) divengono controparte della Cassa nei contratti a termine di cui all'articolo 23 della legge n. 1 del 1991 da essi stipulati e in quelli stipulati dagli aderenti indiretti che li hanno designati al fine della gestione delle loro posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia;

2) divengono controparte degli aderenti indiretti di cui al punto 1) nei contratti a termine di cui all'articolo 23 della legge n. 1 del 1991 da essi stipulati;

3) acquisiscono dai propri committenti e dagli aderenti indiretti di cui al punto 1) i margini iniziali, di variazione ed aggiuntivi relativi alle operazioni poste in essere, secondo quanto stabilito dalle presenti disposizioni.

Art. 7 (*Funzioni degli aderenti individuali*). — 1. Nell'ambito delle procedure di compensazione e garanzia di cui al presente capo, gli aderenti individuali:

1) divengono controparte della Cassa nei contratti a termine di cui all'articolo 23 della legge n. 1 del 1991 da essi stipulati;

2) acquisiscono dai propri committenti i margini iniziali, di variazione ed aggiuntivi relativi alle operazioni poste in essere, secondo quanto stabilito dalle presenti disposizioni.

Art. 8 (*Funzioni degli aderenti indiretti*). — 1. Nell'ambito delle procedure di compensazione e garanzia di cui al presente capo gli aderenti indiretti:

1) divengono controparte degli aderenti generali nei contratti a termine di cui all'articolo 23 della legge n. 1 del 1991 da essi stipulati;

2) acquisiscono dai propri committenti i margini iniziali, di variazione ed aggiuntivi relativi alle operazioni poste in essere, secondo quanto stabilito dalle presenti disposizioni.

Art. 9 (*Rapporti contrattuali tra aderenti indiretti e aderenti generali*). — 1. Gli aderenti indiretti concludono, prima dell'inizio della loro operatività sul mercato, un accordo con un aderente generale per la gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia di cui al presente capo. L'accordo deve essere comunicato da entrambi i contraenti alla Cassa.

2. Il recesso dall'accordo deve essere contestualmente comunicato alla Cassa e alla controparte con un preavviso di almeno quattro giorni di mercato aperto. A decorrere dal giorno in cui il recesso ha effetto, l'aderente indiretto non può effettuare operazioni finché non ha concluso e comunicato alla Cassa un nuovo accordo con un altro aderente generale. L'aderente generale che ha comunicato o ricevuto il recesso continua a svolgere le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 3), per le posizioni contrattuali in essere alla data in cui il recesso ha effetto; è fatta salva la possibilità di trasferire tali posizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 10, comma 7.

3. L'aderente indiretto al quale sia comunicato il recesso di cui al comma 2, è tenuto a versare all'aderente generale margini aggiuntivi in misura uguale a quella del margine su consegne stabilita dalla Cassa ai sensi del regolamento di cui all'art. 3. Nell'ipotesi di mancato versamento dei margini si applica l'art. 15, comma 3.

4. Entro il secondo giorno di mercato aperto precedente a quello in cui il recesso ha effetto, l'aderente indiretto deve comunicare a ciascuno dei propri committenti l'impossibilità di effettuare operazioni per loro conto a decorrere dalla data in cui il recesso ha effetto. Detta comunicazione non deve essere effettuata qualora l'aderente indiretto abbia già concluso un nuovo accordo con un altro aderente generale.

5. L'aderente indiretto deve avvalersi, per ciascuno dei mercati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, di un solo aderente generale.

Art. 10 (*Effetti dei contratti conclusi*). — 1. Gli aderenti indiretti comunicano alla Cassa e all'aderente generale di cui si avvalgono, per mezzo del sistema telematico di contrattazione, contestualmente alla conclusione di un'operazione sul mercato, la controparte di mercato e gli estremi dell'operazione.

2. Gli aderenti generali e individuali comunicano alla Cassa, per mezzo del sistema telematico di contrattazione, contestualmente alla conclusione di un'operazione sul mercato, la controparte di mercato e gli estremi dell'operazione.

3. La Cassa, nel rispetto delle regole di funzionamento dei singoli mercati, procede, per il tramite del sistema telematico di contrattazione, a confermare l'operazione a tutte le parti interessate.

4. A seguito di detta conferma, a seconda della qualità rivestita dagli aderenti che intervengono nelle operazioni:

1) l'aderente generale assume nei confronti dell'aderente indiretto che lo ha designato la posizione contrattuale della controparte originaria di questi;

2) la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale la posizione contrattuale assunta dall'aderente generale medesimo nei confronti dell'aderente indiretto che lo ha designato;

3) la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale o individuale che ha concluso l'operazione sul mercato la posizione contrattuale della controparte originaria di questi;

4) gli originari contraenti sono liberati dalle reciproche obbligazioni derivanti dall'operazione conclusa sul mercato.

5. L'invalidità e l'inefficacia delle obbligazioni nascenti dalle operazioni concluse sul mercato possono essere fatte valere esclusivamente fra gli originari contraenti.

6. Nel rispetto delle disposizioni che disciplinano il funzionamento di ciascun mercato e di quanto previsto nel regolamento della Cassa, le operazioni concluse sul mercato possono essere consensualmente annullate dagli originari contraenti. A seguito di detto annullamento vengono meno gli effetti di cui al comma 4.

7. Il trasferimento di posizioni contrattuali in essere può essere effettuato col consenso delle parti interessate, nel rispetto delle disposizioni previste nel regolamento della Cassa, e produce gli effetti di cui al comma 4.

Sezione II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE SU TITOLI DI STATO

Art. 11 (*Modalità di registrazione contabile e compensazione delle posizioni contrattuali*). — 1. La Cassa registra le posizioni contrattuali di ciascun aderente generale e individuale in due conti distinti:

- un conto "proprio" nel quale vengono registrate esclusivamente le posizioni contrattuali costituite a fronte di operazioni effettuate sul mercato dagli aderenti generali e individuali per proprio conto;

- un conto "terzi" nel quale vengono registrate esclusivamente le posizioni contrattuali costituite a fronte di operazioni effettuate sul mercato da aderenti generali o individuali per conto dei propri committenti.

2. La Cassa registra le posizioni contrattuali di ciascun aderente generale costituite a fronte di operazioni concluse sul mercato da ciascun aderente indiretto che si avvale di esso per la gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia, in due conti distinti:

- un conto "proprio-aderente indiretto" nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali costituite a fronte di operazioni effettuate dall'aderente indiretto per proprio conto;

- un conto "terzi-aderente indiretto" nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali costituite a fronte di operazioni effettuate dall'aderente indiretto per conto dei propri committenti.

3. Gli aderenti generali registrano le posizioni contrattuali di ciascun aderente indiretto:

- in più "conti terzi" in ognuno dei quali vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per conto di un determinato committente;

- in un conto "proprio" nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per proprio conto.

4. Non sono soggette a compensazione legale le posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei conti intrattenuti dalla Cassa con gli aderenti generali o individuali con quelle registrate negli altri conti intrattenuti con i medesimi soggetti;

5. Non sono soggette a compensazione legale le posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei conti intrattenuti da un aderente generale con un aderente indiretto che si avvale di esso al fine della gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia con quelle registrate negli altri conti intrattenuti dai medesimi soggetti.

Art. 12 *(Margini iniziali)*. — 1. Gli aderenti generali sono tenuti al deposito presso la Cassa di un margine iniziale a garanzia delle operazioni poste in essere per proprio conto o per conto dei propri committenti ovvero da aderenti indiretti che si avvalgono di essi per la gestione delle proprie posizioni contrattuali.

2. Gli aderenti individuali sono tenuti al deposito presso la Cassa di un margine iniziale a garanzia delle operazioni poste in essere per proprio conto o per conto dei propri committenti.

3. Gli aderenti indiretti sono tenuti al deposito presso l'aderente generale del quale si avvalgono al fine della gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia di un margine iniziale a garanzia delle operazioni poste in essere per conto proprio o dei propri committenti.

4. Gli aderenti sono tenuti ad acquisire in deposito dai propri committenti un margine iniziale a garanzia delle operazioni poste in essere per loro conto.

5. Il margine iniziale deve essere depositato presso la Cassa dagli aderenti generali o individuali e presso l'aderente generale, dall'aderente indiretto che si avvale di esso per la gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia, entro l'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni del giorno successivo a quello di conclusione delle operazioni. Il margine iniziale deve essere depositato dai committenti presso gli aderenti in tempo utile per l'effettuazione dei depositi di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Il margine iniziale deve essere depositato a fronte di ogni posizione contrattuale originata da operazioni concluse sul mercato.

7. Il margine iniziale viene restituito solo al momento della chiusura anche anticipata della posizione contrattuale.

8. Il margine iniziale non deve essere depositato qualora l'operazione determini la chiusura di posizioni contrattuali in essere.

9. Ai fini della determinazione dei margini di cui al presente articolo, le disposizioni di cui commi 6, 7 ed 8 si applicano con riferimento alle posizioni contrattuali nette registrate a fine di ciascuna seduta del mercato nei singoli conti di cui all'art. 11. Le posizioni nette sono date dalla somma algebrica tra le posizioni contrattuali derivanti da operazioni di acquisto e di vendita registrate nel medesimo conto. Dopo la fine di ogni giornata di contrattazione, la Cassa calcola e comunica ad ogni aderente generale e individuale l'importo dei margini iniziali da esso dovuti.

10. Gli aderenti devono segnalare alla Cassa l'ammontare complessivo delle posizioni aperte in acquisto o in vendita per le categorie di contratti indicate dalla Cassa stessa. Le modalità ed i termini per l'effettuazione delle segnalazioni sono indicati nel regolamento della Cassa.

11. Le modalità e i termini di costituzione e versamento dei margini iniziali sono stabiliti dal regolamento della Cassa. La misura di detti margini è fissata dal consiglio di amministrazione della Cassa, nel rispetto delle disposizioni emanate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *e)*, n. 2, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni (in seguito definito: "Decreto"), con facoltà di delega al presidente della Cassa stessa.

Art. 13 *(Margini di variazione)*. — 1. La Cassa calcola e comunica, alla fine di ciascuna seduta del mercato, i margini di variazione dovuti da ciascun aderente generale e individuale ovvero ad esso dovuti. Gli aderenti generali calcolano e comunicano quotidianamente, alla fine di ciascuna seduta del mercato, i margini di variazione dovuti dagli aderenti indiretti che si avvalgono di essi al fine della gestione della propria posizione contrattuale nelle procedure di compensazione e garanzia di cui al presente capo ovvero ad essi dovuti. Gli aderenti calcolano quotidianamente e alla fine di ciascuna seduta del mercato, i margini dovuti da ciascun committente ovvero ad esso dovuti;

2. Il margine di variazione è pari:

a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenza tra il valore al prezzo di chiusura della giornata e quello al prezzo di chiusura della giornata precedente;

b) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e chiuse nella giornata di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata precedente;

c) per le posizioni contrattuali aperte nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata stessa;

d) per le posizioni contrattuali aperte e chiuse nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra i valori ai prezzi di negoziazione.

3. I margini di variazione sono dovuti alla Cassa dagli aderenti generali e individuali che hanno subito una variazione sfavorevole di prezzo e sono dovuti dalla Cassa agli aderenti generali e individuali che hanno beneficiato di una variazione favorevole di prezzo. I margini di variazione sono dovuti agli aderenti generali dagli aderenti indiretti e agli aderenti indiretti dai loro committenti che abbiano subito una variazione sfavorevole di prezzo. I margini di variazione sono inoltre dovuti dagli aderenti generali agli aderenti indiretti e dagli aderenti ai loro committenti che abbiano beneficiato di una variazione favorevole dei prezzi.

4. I margini di variazione devono essere corrisposti entro i termini di cui all'art. 12, comma 5, secondo le modalità stabilite nel regolamento della Cassa.

5. Ai fini della determinazione dei margini di cui al presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano con riferimento alle posizioni contrattuali registrate nei singoli conti di cui all'art. 11.

Art. 14 (*Margini aggiuntivi*). — 1. Nei casi previsti nel regolamento della Cassa:

a) la Cassa, nel corso delle negoziazioni, può chiedere agli aderenti generali e individuali, da essa determinati in relazione all'entità delle perdite, il versamento, entro un termine contestualmente stabilito, di margini aggiuntivi in contante di importo pari ai margini iniziali e di variazione calcolati secondo quanto previsto agli articoli 12 e 13 in base alle posizioni contrattuali in essere e valorizzate ai prezzi registrati sul mercato in un dato momento da essa fissato;

b) gli aderenti generali richiedono agli aderenti indiretti margini aggiuntivi calcolati con le stesse modalità, termini e misure di cui alla lettera *a)*;

c) gli aderenti richiedono ai propri committenti margini aggiuntivi calcolati con le stesse modalità, termini e misure di cui al punto *a)*.

2. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, del decreto:

a) la Cassa sospende le negoziazioni dandone immediata notizia al comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto;

b) la Cassa richiede il versamento di margini aggiuntivi in contanti secondo quanto stabilito al comma 1, lettera *a)*, in base alle posizioni contrattuali in essere e valorizzate all'ultimo prezzo registrato sul mercato al momento della sospensione;

c) gli aderenti generali richiedono agli aderenti indiretti il versamento di margini aggiuntivi secondo quanto stabilito al comma 1, lettera *b)*;

d) gli aderenti richiedono ai committenti il versamento dei margini aggiuntivi secondo quanto stabilito al comma 1, lettera *c)*;

e) la Cassa fissa il momento di riapertura delle contrattazioni e il termine entro cui devono essere effettuati i versamenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*.

3. Gli aderenti, tuttavia, hanno facoltà di differire il versamento da parte dei propri committenti dei margini di cui commi 1 e 2 per un periodo di tempo non superiore alle ventiquattro ore.

Art. 15 (*Procedura in caso di inadempimento*). — 1. Qualora un aderente generale non adempia, nei termini previsti, agli obblighi di versamento alla Cassa dei margini iniziali, di variazione o aggiuntivi, ovvero agli obblighi di liquidazione del contratto quando questo comporti la consegna dei valori mobiliari:

a) la Cassa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto, sospende l'aderente generale dalle contrattazioni nel mercato e dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 6 e ne dà immediata comunicazione al Comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto; la Cassa può tuttavia non sospendere l'aderente generale ove abbia elementi per ritenere che il pagamento possa avvenire entro le tre ore successive al termine previsto. Trascorso inutilmente detto termine, la Cassa procede alla sospensione di cui alla presente lettera e ne dà immediata comunicazione al comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto;

b) la Cassa provvede alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali dell'aderente generale nei confronti della Cassa stessa registrate nei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2. Le disponibilità così costituite e i margini iniziali liberati, sono utilizzati dalla Cassa per estinguere il debito dell'aderente generale. Ove essi non siano sufficienti a tal fine, la Cassa assicura la copertura del residuo;

c) la Cassa può, tuttavia, differire la realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali registrate nel "conto terzi" di cui all'art. 11, comma 1, e in quelli di cui all'art. 11, comma 2, al fine di verificare la disponibilità di altri aderenti generali ad assumere le posizioni contrattuali ivi registrate. In tal caso le posizioni contrattuali vengono trasferite con i relativi margini iniziali di garanzia e del trasferimento deve essere data tempestiva notizia ai committenti dell'aderente generale inadempiente e agli aderenti indiretti che di esso si avvalgono.

2. Qualora un aderente individuale non adempia, nei termini previsti, agli obblighi di versamento alla Cassa dei margini iniziali, di variazione o aggiuntivi, ovvero agli obblighi di liquidazione del contratto quando questo comporti la consegna dei valori mobiliari:

a) la Cassa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto, sospende l'aderente individuale dalle contrattazioni nel mercato e dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7 e ne dà immediata comunicazione al comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto; la Cassa può tuttavia non sospendere l'aderente individuale ove abbia elementi per ritenere che il pagamento possa avvenire entro le tre ore successive al termine previsto. Trascorso inutilmente tale termine, la Cassa procede alla sospensione di cui alla presente lettera e ne dà immediata notizia al comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto;

b) la Cassa provvede alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali dell'aderente individuale nei confronti della Cassa stessa registrate nei conti di cui all'art. 11, comma 1. Le disponibilità così costituite e i margini iniziali liberati, sono utilizzati dalla Cassa per estinguere il debito dell'aderente individuale. Ove essi non siano sufficienti a tal fine, la Cassa assicura la copertura del residuo;

c) la Cassa può, tuttavia, differire la realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali registrate nel "conto terzi" di cui all'art. 11, comma 1, al fine di verificare la disponibilità di altri aderenti ad assumere le posizioni contrattuali ivi registrate. In tal caso le posizioni

contrattuali vengono trasferite con i relativi margini iniziali di garanzia e del trasferimento deve essere data tempestiva notizia ai committenti dell'aderente individuale inadempiente.

3. Qualora un aderente indiretto non adempia, nei termini previsti, agli obblighi di versamento all'aderente generale dei margini iniziali, di variazione o aggiuntivi, ovvero agli obblighi di liquidazione del contratto quando questo comporti la consegna dei valori mobiliari:

a) l'aderente generale del quale l'aderente indiretto si avvale al fine della gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia, ne dà immediata comunicazione alla Cassa, la quale sospende l'aderente indiretto dalle contrattazioni nel mercato e dalle funzioni di cui all'art. 8. La Cassa dà immediata comunicazione della sospensione al comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto;

b) l'aderente generale provvede alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali dell'aderente indiretto nei confronti dell'aderente generale stesso registrate nel conto "proprio" di cui all'art. 11, comma 3. Le disponibilità così costituite e i margini iniziali liberati sono utilizzati dall'aderente generale per estinguere il debito dell'aderente indiretto. Ove essi non siano sufficienti a tal fine, l'aderente generale assicura la copertura del residuo;

c) la Cassa, verificata la disponibilità dell'aderente generale del quale si avvale l'aderente indiretto inadempiente per la gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia, autorizza l'aderente generale stesso a trasferire le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto registrate nel conto "terzi-aderente indiretto" di cui all'art. 11, comma 2, al conto "terzi" di cui all'art. 11, comma 1.

Nel caso di indisponibilità dell'aderente generale, la Cassa verifica la disponibilità di altri aderenti generali ad assumere le posizioni contrattuali e i relativi margini iniziali dell'aderente indiretto registrate nel conto "terzi - aderente indiretto" di cui all'art. 11, comma 2.

In caso di indisponibilità di altri aderenti generali, l'aderente generale provvede alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali registrate nel conto "terzi-aderenti indiretti" di cui all'art. 11, comma 2.

Art. 15-*bis* *(Disposizioni transitorie in materia di registrazioni contabili).* — 1. Per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, gli aderenti generali possono registrare le posizioni contrattuali di ciascun aderente indiretto:

- in un conto "terzi" nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per conto dei propri committenti;

- in un conto "proprio" nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per proprio conto.

2. Nelle ipotesi di applicazione del comma 1, ai fini della determinazione dei margini di cui all'art. 12, le posizioni contrattuali registrate nel conto "terzi" previsto dal comma 1 sono evidenziate in due sottoconti:

- un sottoconto "terzi posizioni aperte - aderente indiretto" nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni di apertura di posizioni contrattuali da esso concluse sul mercato per conto dei propri committenti;

- un sottoconto "terzi posizioni chiuse - aderente indiretto" nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni di chiusura di posizioni contrattuali da esso concluse sul mercato per conto dei propri committenti,

e le disposizioni di cui all'art. 12, commi 6, 7 e 8, si applicano con riferimento alle posizioni contrattuali registrate in tali sottoconti secondo le modalità stabilite nel regolamento della Cassa.

3. Nelle ipotesi di applicazione del comma 1, l'aderente generale in caso di impossibilità a procedere secondo le disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, lettera *c)*, provvede alla realizzazione delle posizioni contrattuali registrate nel "conto terzi" di cui al medesimo comma 1.

Art. 15-*ter* *(Disposizioni transitorie in materia di requisiti patrimoniali).* — 1. I soggetti che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni siano già aderenti alla Cassa in qualità di aderenti individuali, devono adeguare il proprio patrimonio a quanto indicato all'art. 4, comma 3, entro un anno dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2. Nella ipotesi di mancato adeguamento del patrimonio nel termine indicato, la Cassa dichiara l'aderente decaduto dalla qualità precedentemente rivestita ai sensi dell'art. 4, comma 6».

Art. 3.

1. La rubrica della sezione I, del capo III, delle disposizioni è sostituita dalla seguente:

«DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE».

Art. 4.

1. L'art. 16, comma 1, prima parte, delle disposizioni è sostituito dal seguente:

«1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b), c), d), e)* ed *f)*, la Cassa:».

2. Dopo l'art. 16, comma 1, lettera *b)*, delle disposizioni sono inserite le seguenti:

«*c)* relativamente alla garanzia del buon fine della liquidazione a contante dei contratti aventi ad oggetto azioni e warrant quotati in borsa, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, realizzata attraverso la stanza di compensazione tra i soggetti ad essa aderenti, amministra ed utilizza il fondo di cui all'art. 25 e le altre disponibilità integrative costituite dalle banche ai sensi dell'art. 26, comma 4, facendo pervenire alle stanze di compensazione i mezzi di pagamento e i valori mobiliari necessari al regolamento dei saldi finali in denaro e in titoli degli aderenti;

d) relativamente alla garanzia del buon fine dei contratti aventi ad oggetto azioni e warrant quotati in borsa, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, destinati ad essere eseguiti, attraverso la stanza di compensazione, in liquidazioni a contante successive a quelle chiuse per effetto dell'intervento della Cassa, conclusi tra i soggetti aderenti alla liquidazione stessa, in caso di accertata insolvenza di uno di detti soggetti, amministra ed utilizza il fondo di cui all'art. 25 e le altre disponibilità integrative costituite dalle banche ai sensi dell'art. 26, comma 4, soddisfacendo i crediti riconosciuti alle controparti dell'insolvente aderenti alla liquidazione a contante medesima in sede di liquidazione dell'insolvenza da parte del Consiglio di borsa.».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 16 delle disposizioni è inserito quanto segue:

«*Sezione II*

CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO TITOLI QUOTATI IN BORSA LIQUIDATI NELLA LIQUIDAZIONE MENSILE».

Art. 6.

1. L'art. 17 delle disposizioni è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Fondo liquidazione mensile)*. — 1. Il Fondo è costituito da versamenti periodici (margini) effettuati dagli agenti di cambio e dalle società d'intermediazione mobiliare autorizzate ad una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 1 del 1991, aderenti alla liquidazione mensile dei valori mobiliari attraverso la stanza di compensazione, a garanzia dei contratti da essi stipulati da liquidare in ciascuna liquidazione mensile.

2. Gli agenti di cambio e le società d'intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di negoziazione di azioni quotate di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 1 del 1991, aderenti alla liquidazione mensile dei valori mobiliari attraverso la stanza di compensazione, sono tenuti a versare alla Cassa, a seguito della conclusione di ciascun contratto avente oggetto titoli quotati in borsa da liquidare in ciascuna liquidazione mensile, un margine nella misura stabilita dalla Consob e secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia.

3. Le società d'intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 1 del 1991, diverse da quella di negoziazione di azioni quotate di cui alla lettera *a)*, aderenti alla liquidazione mensile dei valori mobiliari attraverso la stanza di compensazione, sono tenute a versare alla Cassa, a seguito della conclusione di ciascun contratto avente ad oggetto titoli quotati in borsa da liquidare in ciascuna liquidazione mensile, un margine nella misura stabilita dalla Consob e secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia.

4. Nel caso in cui la liquidazione mensile si chiuda senza l'intervento della Cassa, i margini di cui ai commi 2 e 3, versati a garanzia dei contratti di borsa eseguiti in detta liquidazione mensile, sono restituiti ai soggetti che li hanno versati, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.».

Art. 7.

1. Il comma 5, dell'art. 18 delle disposizioni è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui la liquidazione mensile si chiuda per effetto di un intervento della Cassa di importo non superiore all'ammontare dei margini versati dall'inadempiente per detta liquidazione, i margini versati per la liquidazione in cui si è verificata l'inadempienza sono restituiti agli aderenti alla liquidazione mensile dedotte, per l'inadempiente, le somme utilizzate per l'intervento. In tal caso l'inadempiente è obbligato a versare alla Cassa una somma aggiuntiva pari allo 0,5 % dell'intervento della Cassa e comunque non inferiore a lire 5 milioni. Detta somma concorre alla copertura delle spese sostenute dalla Cassa per la gestione del Fondo.».

Art. 8.

1. La rubrica dell'art. 20 delle disposizioni è sostituita dalla seguente:

«*(Ripartizione provvisoria delle perdite)*».

Art. 9.

1. Dopo l'art. 20 delle disposizioni è inserito il seguente articolo:

«Art. 20-*bis* *(Ripartizione definitiva delle perdite)*. — 1. Successivamente alla chiusura delle procedure di liquidazione dell'insolvenza da parte del Consiglio di borsa, la Cassa quantifica l'esborso definitivo del fondo liquidazione mensile, calcola la quota di esborso di ciascun aderente, ad esclusione della Banca d'Italia e procede conseguentemente agli incassi o ai pagamenti delle differenze a debito o a credito.».

Art. 10.

1. Dopo l'art. 24 delle disposizioni è inserita la seguente:

«*Sezione III*

CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO AZIONI E WARRANT QUOTATI IN BORSA LIQUIDATI NELLA LIQUIDAZIONE A CONTANTE GARANTITA.

Art. 25 *(Fondo liquidazione a contante)*. — 1. Il fondo liquidazione a contante è costituito da versamenti (margini) effettuati a garanzia dei contratti aventi ad oggetto azioni e warrant quotati in borsa da liquidare in ciascuna liquidazione a contante attraverso la stanza di compensazione "liquidazione a contante garantita"). Detti margini sono versati dagli aderenti alla liquidazione a contante garantita diversi dalle banche.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare alla Cassa:

a) un margine nella misura stabilita dalla Consob (margine forfettario) e secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia;

b) a seguito del perfezionamento di ciascun contratto di riporto avente ad oggetto azioni e warrant quotati in borsa destinato ad essere eseguito nella liquidazione a contante garantita, un margine nella misura stabilita dalla Consob (margine contrattuale) e secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.

3. I margini forfettari sono restituiti ai soggetti che li hanno versati a seguito della perdita della qualità di aderente alla liquidazione a contante garantita che non sia determinata dalla dichiarazione di insolvenza da parte del Consiglio di borsa. I margini contrattuali sono restituiti ai soggetti che li hanno versati nel caso in cui la liquidazione a contante garantita si chiuda senza l'intervento della Cassa.

4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce i termini e le modalità di restituzione dei margini di cui al comma 3

Art. 26 *(Intervento della Cassa in caso di inadempienza a stanza di compensazione)*. — 1. In caso di inadempienza di un aderente alla liquidazione a contante garantita agli obblighi di copertura dei propri saldi finali debitori, nonché nel caso in cui il Consiglio di borsa dichiari la insolvenza notoria o formalmente accertata di un aderente a tale liquidazione, la Cassa fa pervenire alla stanza di compensazione, in luogo dell'inadempiente, i mezzi di pagamento e i valori mobiliari necessari alla copertura dei saldi stessi determinati su base multilaterale.

2. Per effetto dell'intervento di cui al comma 1, salvo il caso di cui al comma 5, la Cassa, per conto degli aderenti alla liquidazione a contante garantita:

a) subentra automaticamente, nella posizione contrattuale delle controparti dell'inadempiente, nei contratti da questi stipulati ed aventi scadenza nella liquidazione a contante garantita nella quale si verifica l'inadempienza;

b) subentra automaticamente, nella posizione contrattuale dell'inadempiente, nei contratti di riporto da questi accesi nella liquidazione a contante garantita nella quale si verifica l'inadempienza;

c) subentra automaticamente nelle obbligazioni e nei crediti dell'inadempiente conseguenti all'annullamento delle disposizioni e dei compensi da questi dati e ricevuti;

d) acquisisce la titolarità delle azioni e delle disponibilità liquide risultanti eventualmente a credito dell'inadempiente a seguito della chiusura della liquidazione a contante garantita, imputandoli al corrispondente fondo liquidazione a contante.

3. Nel caso di inadempimento di un aderente alla liquidazione a contante garantita agli obblighi di copertura dei propri saldi finali debitori, l'intervento della Cassa è subordinato alla comunicazione ad essa dell'inadempienza da parte della stanza di compensazione; qualora l'importo dell'inadempienza sia superiore alla somma del margine forfettario e di quelli contrattuali versati dall'inadempiente per la liquidazione a contante garantita nella quale si verifica l'inadempimento, la Cassa ne dà immediata notizia al Consiglio di borsa. Nel caso in cui il Consiglio di borsa dichiari la insolvenza notoria o formalmente accertata di un aderente alla liquidazione a contante garantita, l'intervento della Cassa è subordinato alla comunicazione ad essa dell'insolvenza da parte del Consiglio stesso ed avviene allorché l'insolvenza determina l'inadempimento agli obblighi di copertura dei saldi finali debitori in liquidazione a contante.

4. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, la Cassa utilizza il fondo liquidazione a contante impiegando in primo luogo i margini contrattuali relativi alla liquidazione a contante garantita nella quale si verifica la inadempienza e successivamente quello forfettario versati dall'inadempiente e, in caso di insufficienza di questi, i margini contrattuali relativi alla liquidazione nella quale si verifica l'inadempienza e successivamente quelli forfettari versati dagli altri aderenti alla liquidazione a contante garantita in proporzione, per i margini forfettari, alla quota percentuale di ciascuno sul loro complessivo ammontare. Qualora il fondo risulti complessivamente insufficiente, la Cassa chiede alle banche aderenti alla liquidazione a contante garantita, ad esclusione della Banca d'Italia, il versamento di margini integrativi per un ammontare tale da consentire la integrale copertura dell'inadempienza, ripartendo l'onere tra detti soggetti in misura proporzionale al valore delle partite trattate negli ultimi tre mesi per i quali siano disponibili i relativi dati. A detto fine, la stanza di compensazione comunica tempestivamente alla Cassa le informazioni necessarie per il riparto.

5. Nel caso in cui la liquidazione a contante garantita si chiuda per effetto di un intervento della Cassa di importo non superiore all'ammontare del margine forfettario e di quelli contrattuali versati dall'inadempiente per detta liquidazione, i margini contrattuali versati per la liquidazione in cui si è verificata l'inadempienza sono restituiti agli aderenti alla liquidazione a contante garantita dedotte, per l'inadempiente, le somme utilizzate per l'intervento se questo è d'importo inferiore ai margini contrattuali da questi versati; se l'importo dell'intervento è superiore ai margini contrattuali versati dall'inadempiente, questi è obbligato a reintegrare il margine forfettario utilizzato per l'intervento secondo quanto stabilito dall'art. 28. In tali casi l'inadempiente è obbligato a versare alla Cassa una somma aggiuntiva pari allo 0,5% dell'intervento della Cassa e comunque non inferiore a lire 5 milioni. Detta somma concorre alla copertura delle spese sostenute dalla Cassa per la gestione del fondo.

Art. 27 *(Disposizioni, compensi e riporti)*. — 1. A seguito della chiusura della liquidazione a contante garantita per effetto di un intervento della Cassa di importo superiore all'ammontare dei margini versati dall'inadempiente, la Cassa stessa, sulla base delle comunicazioni ricevute dal Consiglio di borsa, provvede, per conto degli aderenti alla liquidazione a contante garantita ed a valere sul fondo liquidazione a contante, agli incassi e ai pagamenti nonché alla consegna e al ritiro dei titoli conseguenti, ai sensi dei vigenti regolamenti speciali di borsa, all'annullamento delle disposizioni e dei compensi dati e ricevuti dall'inadempiente e all'inefficacia dei contratti di riporto da questi originariamente stipulati, nei confronti delle controparti dell'inadempiente medesimo che hanno rispettivamente ricevuto o dato le disposizioni e i compensi ovvero stipulato i riporti.

2. Per l'adempimento delle obbligazioni di cui al comma 1, la Cassa utilizza il fondo liquidazione a contante impiegando in primo luogo i margini contrattuali versati per la liquidazione in cui si è verificata l'insolvenza e successivamente quelli forfettari in proporzione, per questi ultimi, della quota proporzionale di ciascun aderente sul loro complessivo ammontare. Qualora tali margini risultassero complessivamente insufficienti, la Cassa può richiedere alle banche aderenti alla liquidazione a contante garantita ad esclusione della Banca d'Italia, il versamento di margini integrativi, secondo le modalità di cui all'art. 26, comma 4.

Art. 28 *(Reintegrazione dei margini forfettari)*. — 1. Nei casi d'intervento della Cassa, previsti agli articoli 26 e 27, che comportino l'utilizzo dei margini forfettari, gli aderenti alla liquidazione a contante garantita diversi dalle banche reintegrano i propri margini forfettari il giorno successivo, con le modalità e i termini stabiliti dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia.

Art. 29 *(Ripartizione provvisoria delle perdite)*. — 1. Dopo la chiusura della liquidazione a contante garantita per effetto di un intervento della Cassa di importo superiore all'ammontare dei margini versati dall'inadempiente, la Cassa provvede al calcolo dell'esborso del fondo liquidazione a contante. Tale esborso è determinato in via provvisoria dalla Cassa in misura pari alle somme impiegate per la chiusura della liquidazione e per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'annullamento delle disposizioni e dei compensi ricevuti dall'inadempiente nonché di quelle conseguenti all'inefficacia dei riporti stipulati dall'inadempiente stesso, dedotti i margini di cui all'art. 26, comma 4, da questi versati, le somme incassate e il controvalore all'ultimo prezzo di listino o di riferimento delle azioni e dei warrant eventualmente risultanti a credito dell'inadempiente a seguito della chiusura della liquidazione a contante garantita e le somme incassate nonché il controvalore all'ultimo prezzo di listino o di riferimento delle azioni e dei warrant ricevuti per effetto dell'annullamento delle disposizioni e dei compensi dati dall'inadempiente e dell'inefficacia dei contratti di riporto da questi stipulati.

2. L'esborso provvisorio del fondo è posto a carico di tutti gli aderenti alla liquidazione a contante garantita in misura proporzionale alla media della somma dei saldi bilaterali in titoli, valutati ai prezzi di listino o di riferimento di ciascuna giornata di contrattazione presentati nei trenta giorni precedenti la liquidazione in cui si è verificato l'intervento della Cassa.

Conseguentemente, la Cassa:

a) riscuote dalle banche aderenti alla liquidazione a contante garantita ad esclusione della Banca d'Italia, la quota di esborso di loro pertinenza, dedotti i margini integrativi di cui all'art. 26, comma 4, da essi eventualmente già versati, ovvero restituisce agli stessi soggetti la differenza tra i margini integrativi e la quota di esborso di loro pertinenza;

b) restituisce agli aderenti alla liquidazione contante garantita di cui all'art. 25, comma 1, la somma dei margini contrattuali da essi versati, relativi alla liquidazione a contante garantita nella quale si è verificata l'insolvenza, e della quota di margine forfettario di ciascuno utilizzata, dedotta la quota di esborso di loro pertinenza, ovvero riscuote la differenza tra la somma dei margini contrattuali da essi versati, relativi alla liquidazione a contante garantita nella quale si è verificata l'insolvenza, e della quota di margine forfettario di ciascuno utilizzata e la quota di esborso di loro pertinenza.

Art. 30 *(Ripartizione definitiva delle perdite)*. — 1. Successivamente alla chiusura delle procedure di liquidazione dell'insolvenza da parte del Consiglio di borsa, la Cassa quantifica l'esborso definitivo del fondo liquidazione a contante, calcola la quota di esborso di ciascun aderente, ad esclusione della Banca d'Italia, e procede conseguentemente agli incassi o ai pagamenti delle differenze a debito o a credito.

Art. 31 *(Recupero delle perdite)*. — 1. Nell'interesse degli aderenti alla liquidazione a contante garantita che hanno partecipato alle perdite, la Cassa promuove:

a) nei confronti dell'inadempiente, le eventuali opportune azioni di recupero dell'esborso sostenuto nonché delle spese e dei danni subiti;

b) nei confronti degli aderenti alla liquidazione a contante garantita che non hanno provveduto all'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 27, comma 1, e 28 le eventuali opportune azioni di restituzione e di recupero delle spese e dei danni subiti.

2. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 1 sono versate a tutti gli aderenti che hanno sopportato le relative perdite, nella medesima propozione indicata dall'art. 29, comma 2, dedotte le spese sostenute.

Art. 32 (*Intervento della Cassa a stanza di compensazione nelle liquidazioni a contante garantite successive a quella in cui si verifica l'inadempienza*). — 1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente sezione si applicano anche a ciascuna delle liquidazioni a contante garantite, successive a quella nella quale si è verificata l'inadempienza, per le quali la stanza di compensazione comunichi alla Cassa che l'inadempiente presenta saldi finali a causa dell'impossibilità di provvedere allo stralcio dei relativi contratti.

Art. 33 (*Intervento della Cassa a garanzia del buon fine dei contratti aventi scadenza nelle liquidazioni a contante garantite successive a quelle in cui si verifica l'inadempienza a stanza di compensazione*). — 1. Nel caso di cui all'art. 26, comma 1, e all'art. 32, la Cassa dopo la chiusura delle procedure di insolvenza da parte del Consiglio di Borsa, interviene a favore dei soggetti aderenti alla liquidazione a contante garantita, controparti dell'insolvente per contratti destinati ad essere liquidati nelle liquidazioni a contante garantite successive a quelle chiuse per effetto dell'intervento della Cassa, corrispondendo l'importo dei relativi certificati di credito rilasciati a loro favore dal Consiglio di borsa.

2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, la Cassa utilizza il fondo liquidazione a contante impiegando in primo luogo i margini contrattuali relativi alle liquidazioni a contante garantite successive a quelle chiuse per effetto dell'intervento della Cassa versati dall'inadempiente e, in caso di insufficienza di questi, i margini forfettari versati dagli altri aderenti alla liquidazione a contante garantita in proporzione, per i margini forfettari, della quota percentuale di ciascuno sul loro complessivo ammontare. Qualora tali margini risultassero complessivamente insufficienti, la Cassa chiede alle banche aderenti alla liquidazione a contante garantita ad esclusione della Banca d'Italia, il versamento di margini integrativi per un ammontare tale da consentire la integrale corresponsione degli importi dei certificati di credito di cui al comma 1, ripartendo l'onere secondo le stesse modalità previste all'art. 26, comma 4.

3. Nel caso in cui l'intervento della Cassa sia d'importo complessivo inferiore alla somma dei margini contrattuali di cui al comma 2 versati dall'insolvente per le liquidazioni a contante garantite successive a quella in cui si verifica l'insolvenza, detti margini sono messi a disposizione dell'insolvente stesso dedotte le somme utilizzate per l'intervento.

4. La Cassa provvede a calcolare l'esborso del fondo liquidazione a contante che è pari ai pagamenti di cui al comma 1, dedotti i margini contrattuali di cui al comma 3 versati dall'insolvente. L'esborso del fondo liquidazione a contante è posto a carico dei soggetti di cui all'art. 29, comma 2, secondo le modalità ivi previste. A tal fine la Cassa acquisisce dagli aderenti alla liquidazione a contante garantita, diversi dalle banche, la quota di esborso di loro pertinenza dedotta la quota di margine forfettario di ciascuno eventualmente utilizzata. La Cassa acquisisce, inoltre, dalle banche aderenti alla liquidazione a contante garantita, ad esclusione della Banca d'Italia, la quota di esborso di loro pertinenza dedotti i margini integrativi di cui al comma 2 eventualmente versati, ovvero restituisce agli stessi soggetti la differenza tra i margini integrativi e la quota di esborso di loro pertinenza.

5. Nel caso in cui l'intervento della Cassa comporti l'utilizzo dei margini forfettari, gli aderenti alla liquidazione a contante garantita diversi dalle banche, reintegrano i propri margini forfettari entro il giorno successivo, con le modalità e i termini stabiliti dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.

Art. 34 (*Recupero delle perdite*). — 1. Nel caso di cui all'art. 33, la Cassa è surrogata nei diritti della controparte dell'insolvente fino alla concorrenza del pagamento effettuato a suo favore con disponibilità eccedenti l'ammontare dei margini versati dall'insolvente medesimo.

2. Nell'interesse dei soggetti di cui all'art. 33, comma 4, che hanno partecipato alla ripartizione delle perdite, la Cassa procede alle eventuali opportune azioni di recupero dell'esborso sostenuto nonché delle spese e dei danni subiti.

3. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 2 sono versate ai soggetti di cui all'art. 33, comma 4, che hanno sopportato le relative perdite, nella misura percentuale determinata ai sensi dell'art. 33, comma 4, dedotte le spese sostenute.

Art. 35 (*Inadempimento degli obblighi verso la Cassa*). — 1. Qualora uno dei soggetti aderenti alla liquidazione a contante garantita non adempia, nei termini stabiliti, agli obblighi verso la Cassa previsti dalla presente sezione, la Cassa medesima ne dà tempestivamente notizia alla Consob, alla Banca d'Italia e al Consiglio di Borsa per i provvedimenti di rispettiva competenza.».

Art. 11.

1. Nel testo delle disposizioni l'espressione «Comitato direttivo degli agenti di cambio» è sostituita da quella «Consiglio di borsa»;

2. Nel testo delle disposizioni l'espressione «aziende ed istituti di credito» è sostituita da quella «banche».

3. Nel testo delle disposizioni l'espressione «commissionarie di borsa» è soppressa.

93A6300

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una pista forestale e di un ponte sul fiume Caffaro da parte del Consorzio Valle Dorizzo-Dossa-Busa-Scaie e Balotto Alto. (Deliberazione n. V 37654).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV 31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal Consorzio Valle Dorizzo-Dossa-Busa-Scaie e Balotto Alto per la realizzazione di pista forestale e ponte sul fiume Caffaro su area ubicata nel comune di Bagolino (Brescia), mappali 8589, 4193, 9603, 3699, 4195, 7788, 9601, 9602, 7809, 9606, 10637, per la parte interessata dal progetto sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera della giunta comunale di Bagolino n. 207 del 15 luglio 1991;

Vista la delibera della giunta comunale di Bagolino n. 43 del 15 febbraio 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel fatto di creare un valido supporto al miglioramento ed alla conservazione del patrimonio boschivo;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappali 8589, 4193, 9603, 3699, 4195, 7788, 9601, 9602, 7809, 9606, 10637, per la parte interessata dal progetto dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di dare atto che ai sensi del decreto-legge n. 40 del 13 febbraio 1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Milano, 15 giugno 1993

Il presidente: MORANDI

Il segretario: FERMO

93A6301

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un fabbricato ad uso rurale da parte della sig.ra Pini Giuseppina. (Deliberazione n. V/37655).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 fissati con la sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla sig.ra Pini Giuseppina per la realizzazione di fabbricato ad uso rurale su area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappale 66, foglio 34, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431, art. 1, lettera *c)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che la zona risulta interessata da fabbricati isolati, tipici dei luoghi;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economico e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali in quanto consente all'imprenditore agricolo l'esercizio dell'attività agricola, la conseguente permanenza dell'uomo in montagna con considerevoli benefici per la manutenzione e salvaguardia del territorio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappale 66, foglio 34, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di dare atto che ai sensi del decreto-legge n. 40 del 13 febbraio 1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Milano, 15 giugno 1993

Il presidente: MORANDI

Il segretario: FERMO

93A6302

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del recupero di un fabbricato esistente da parte del sig. Cusini Francesco. (Deliberazione n. V/37656).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal sig. Cusini Francesco per la realizzazione di recupero fabbricato esistente su area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 75, 76, 77, foglio 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto sul fabbricato esistente risulta conseguire un miglior inserimento paesistico del manufatto in ristrutturazione;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali in quanto permettendo la permanenza dell'uomo in montagna consentono una miglior salvaguardia del territorio montano;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali 75, 76, 77, foglio 9, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di dare atto che ai sensi del decreto-legge n. 40 del 13 febbraio 1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Milano, 15 giugno 1993

Il presidente: MORANDI

Il segretario: FERMO

93A6303

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 1993.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Adrara S. Martino e Berzo S. Fermo, dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della sistemazione di una strada esistente da parte del comune di Adrara S. Martino. (Deliberazione numero V/37657).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV 3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dai comuni di Adrara S. Martino (Bergamo) e Berzo S. Fermo per la realizzazione di sistemazione strada esistente su aree ubicate rispettivamente nei comuni di Adrara S. Martino, mappali 3303, 1857, 3381, 3379b, foglio 10, per l'area riferita alle opere in oggetto e Berzo S. Fermo, mappali 1431, 1435, 1430, 1434, foglio 10, per l'area riferita alle opere in oggetto sottoposte a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431 1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere non vanno a modificare negativamente l'aspetto della zona;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel soddisfare le esigenze di un agevole accesso per il risanamento della zona;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, le aree ubicate nei comuni di Adrara S. Martino, mappali 3303, 1857, 3381, 3379b, foglio 10, per l'area riferita alle opere in oggetto e Berzo S. Fermo, mappali 1431, 1435, 1430, 1434, foglio 10, per l'area riferita alle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di dare atto che ai sensi del decreto-legge n. 40 del 13 febbraio 1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Milano, 15 giugno 1993

Il presidente: MORANDI

Il segretario: FERMO

93A6304

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esine per la parte riguardante le opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sostituzione della copertura del fabbricato «Malga Rosello» da parte del sig. Piccardi Biagio. (Deliberazione n. V/37658).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal sig. Piccardi Biagio per la realizzazione di sostituzione della copertura di un fabbricato su area ubicata nel comune di Esine (Brescia), mappale 2997, foglio 34, per la parte riguardante le opere in oggetto sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere non modificano negativamente l'aspetto esteriore della zona;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel creare un punto di rifugio per i mandriani;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esine (Brescia), mappale 2997, foglio 34, per la parte riguardante le opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di dare atto che ai sensi del decreto-legge n. 40 del 13 febbraio 1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Milano, 15 giugno 1993

Il presidente: MORANDI

Il segretario: FERMO

93A6305

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 1993

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Azzone, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere di manutenzione al fabbricato «Malga Costone» da parte del sig. Piccardi Biagio. (Deliberazione n. V 38100)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV 3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal sig. Piccardi Biagio per la realizzazione di manutenzione al fabbricato «Malga Costone» su area ubicata nel comune di Azzone (Bergamo), mappale 492, foglio 2, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431 85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere non modificano negativamente l'aspetto esteriore della zona;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel creare un punto di rifugio per il personale di sorveglianza;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Azzone (Bergamo), mappale 492, foglio 2, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di dare atto che ai sensi del decreto-legge n. 40 del 13 febbraio 1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Milano, 25 giugno 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

93A6306

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Casargo, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un locale accessorio da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/38906).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 16 febbraio 1993, prot. n. 6252, dal comune di Casargo per la realizzazione di locale accessorio su area ubicata nel comune di Casargo (Como), mappale 5612, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la delibera del consiglio comunale di Casargo, prot. n. 4507, del 23 novembre 1992;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel mantenimento dei servizi legati all'attività di rifugio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinibile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Casargo (Como), mappale 5612, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del l'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 16 luglio 1993

Il presidente GHILARDOTTI

Il segretario RAFFAELE

93A6332

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brallo di Pregola, dall'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di sistemazioni interne ed ampliamento di locali accessori all'Hotel Olimpia in frazione di Pregola da parte della società «Centro sportivo Pregola» S.a.s. (Deliberazione n. V 38907)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 18 marzo 1993, prot. n. 10986, dalla società «Centro turistico sportivo Pergola» S.a.s. per la realizzazione di sistemazioni interne ed ampliamento locali accessori Hotel Olimpia su area ubicata nel comune di Brallo di Pregola (Pavia), mappali 1060 - 1043 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo

di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431 ciò in considerazione del fatto che le opere di sistemazione interna ed ampliamento risultano coerenti con la tipologia esistente e non alterano lo stato dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali in quanto la realtà socio-economica locale, in particolare l'entità del fenomeno turistico in atto evidenziano l'importanza che il «Centro» ha per il comune di Brallo di Pregola sia in termini di indotto economico, sia d'immagine;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinibile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 11, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brallo di Pregola (Pavia), mappali 1060 - 1043, dall'ambito territoriale n. 11 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 11, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 16 luglio 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: RAFFAELI

93A6333

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1993

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bianzone, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione dello allargamento di un sentiero forestale da parte del sig. Valbuzzi Giovanni. (Deliberazione n. V 38908).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 17 maggio 1993, prot. n. 21268, dal sig. Valbuzzi Giovanni per la realizzazione di allargamento di un sentiero forestale su area ubicata nel comune di Bianzone (Sondrio), mappali 114 - 113 - 189 - 175 - 193 - 183 - 196 - 185 - 186 - 187 - 197 - 198 - 199 - 200 - 202 - 281 - 278 - 279 - 280 - 310 - 312 - 314, foglio 6, e mappali 30 - 31 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 72 - 73 - 74 - 112 - 116 - 113 - 114 - 71 - 351 - 141 - 70 - 69 - 344 - 165, foglio 10, sottoposte a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che l'opera in argomento non è in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale e urbanistico propri della proposta di piano paesistico, in considerazione del limitato impatto paesaggistico;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella salvaguardia del territorio dal pericolo di incendi e in una corretta gestione agro forestale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinibile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bianzone (Sondrio), mappali 114 - 113 - 189 - 175 - 193 - 183 - 196 - 185 - 186 - 187 - 197 - 198 - 199 - 200 - 202 - 281 - 278 - 279 - 280 - 310 - 312 - 314, foglio 6, mappali 30 - 31 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 72 - 73 - 74 - 112 - 116 - 113 - 114 - 71 - 351 - 141 - 70 - 69 - 344 - 165, foglio 10, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 16 luglio 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: RAFFAELE

93A6334

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada vicinale da parte del sig. Romedi Pietro ed altri. (Deliberazione n. V/38909).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859, del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 22 settembre 1992, prot. n. 37945, dai signori Romedi Pietro, Dei Cas Fermo, Urbani Marco, Canclini Gianni, Sertorelli Wilma e Sertorelli Angela, per la realizzazione di strada vicinale su area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 419 - 404 - 487 - 502 - 503 - 508 - 507 - 506 - 285 - 286 - 509 - 494 - 495 - 529 - 530 - 439, foglio n. 18, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1986, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel riconoscimento da parte della giunta regionale di Valdisotto (Sondrio), di rientrare nell'ambito individuato dalla delibera di giunta regionale n. IV/31898 del 24 aprile 1988;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 419 - 404 - 487 - 502 - 503 - 508 - 507 - 506 - 285 - 286 - 509 - 494 - 495 - 529 - 530 - 439, foglio n. 18, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 16 luglio 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: RAFFAELE

93A6335

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di un fabbricato da parte della ditta Basso Anna. (Deliberazione n. V/38910).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 2 giugno 1993, prot. n. 24585, dalla sig.ra Basso Anna per la ristrutturazione di fabbricato su area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappale 4, foglio n. 12, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del tipo di intervento che si intende realizzare su detta area;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti in interventi di recupero ambientale ed edilizio con conseguente valorizzazione paesistica per un rilancio turistico dello stabilimento termale esistente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Val Masino (Sondrio), mappale 4, foglio n. 12, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 16 luglio 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: RAFFAELE

93A6336

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 30 ottobre 1993, n. **43.**

Linee di indirizzo in materia di applicazione della deroga per la macellazione di conigli prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559.

Agli assessori alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano

e, per conoscenza:

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli uffici veterinari del Ministero della sanità per gli adempimenti CEE

All'U.N.A.C.E.B.

All'Assocarni

All'A.I.A.

Al CIM

Alla Confcommercio

Alla Confartigianato

Al Cunaco

All'Assica

All'Unione nazionale dell'avicoltura

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, stabilisce che il sindaco possa consentire la macellazione dei conigli in deroga a quanto previsto all'art. 3 (macellazione in impianti con i requisiti CEE), quando ricorrano le condizioni elencate nell'articolo stesso.

Per corrispondere a quesiti posti da alcune regioni si rende necessario fissare una linea di demarcazione fra le realtà produttive che debbono osservare gli obblighi previsti dall'art. 3 del sopracitato decreto presidenziale e quelle che possono rientrare nella situazione derogatoria autorizzata dall'autorità sanitaria locale.

Si ritiene pertanto necessario fornire linee di indirizzo omogenee per coordinare i comportamenti delle autorità locali.

Categorie produttive.

Dalle informazioni assunte risulta che sono presenti sul territorio nazionale tre diverse categorie di attività produttive:

1) attività di tipo industriale svolte in stabilimenti già in regola con le attuali disposizioni comunitarie o che richiedono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di modesta entità, comunque realizzabili entro un anno dalla data di presentazione della domanda di deroga presentata ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992;

2) attività esclusivamente rivolte alla vendita diretta o all'approvvigionamento di esercizi al dettaglio situati massimo nel territorio della stessa unità sanitaria locale di produzione o nel territorio delle unità sanitarie locali confinanti.

In questo gruppo di piccole imprese ricadono sia i produttori di carni di piccole dimensioni sia gli agricoltori che vendono direttamente i prodotti del loro allevamento;

3) attività di vendita occasionale ed in forma isolata, da parte di agricoltori, di conigli che, su richiesta del privato, vengono macellati in sua presenza. In questa categoria, per la modesta capacità produttiva e per le affinità con la precedente forma di commercializzazione vincolata al consumo diretto nel luogo di produzione, deve essere altresì inserita l'attività di macellazione svolta in aziende agrituristiche.

Gli impianti contemplati nella categoria 1) rientrano senza dubbio tra quelli che debbono corrispondere ai requisiti previsti all'art. 3 del decreto presidenziale. Per essi valgono le istruzioni fornite con circolare ministeriale 20 aprile 1993, n. 12 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1993) concernente modalità da seguire per la presentazione della domanda ai fini del riconoscimento di idoneità degli stabilimenti per la produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina allevata.

Le attività descritte al punto 3) rientrano invece chiaramente nella deroga prevista dall'art. 4.

Più controverso appare il caso delle attività di cui al punto 2) per le quali sembra opportuno fornire indicazioni a livello nazionale circa un tetto massimo di attività, fermo restando che tale tetto potrà subire delle variazioni in rapporto a specifiche realtà regionali o locali da valutarsi da parte delle autorità competenti.

In proposito, in analogia a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio n. 92/116/CEE che modifica ed aggiorna la direttiva n. 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, si ritiene di indicare quale parametro di riferimento la macellazione di 10.000 conigli l'anno.

Requisiti e limitazioni produttive in caso di deroga.

È opportuno che l'autorità sanitaria locale conceda la deroga in oggetto solo ai produttori di carni di coniglio ed agli agricoltori di cui al precedente punto 2) con una attività di macellazione inferiore al tetto di cui si è detto e che vendano le carni direttamente al consumatore o ad esercizi al dettaglio situati massimo nel territorio della stessa unità sanitaria locale o nel territorio delle unità sanitarie locali confinanti.

In tali casi la macellazione deve avvenire in impianti autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e in possesso dei requisiti generali in materia di costruzione e di attrezzature nonché dei seguenti requisiti:

una zona coperta sufficientemente vasta di agevole pulizia e disinfezione per lo scarico degli animali;

un locale di macellazione provvisto di un reparto per lo stordimento, il dissanguamento e la spennatura, distinto e separato dal reparto di eviscerazione ed eventuale incassettamento;

una cella frigorifera per la conservazione delle carni;

un locale refrigerato per la raccolta ed il deposito del sangue e dei sottoprodotti qualora gli stessi non possano essere prontamente allontanati dall'impianto (comunque nella stessa giornata di macellazione) e smaltiti nel rispetto delle vigenti disposizioni;

servizi igienici adiacenti all'impianto, ma non comunicanti direttamente con i locali di lavorazione.

Nell'autorizzazione sanitaria sarà previsto che il produttore o allevatore concordi con il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale il giorno e l'ora della macellazione al fine di consentire l'effettuazione dei previsti controlli sanitari.

Le carni dovrebbero essere bollate con un bollo a placca riportante la ragione sociale e la sede dell'azienda nonché la dicitura «art. 4 DPR 559/92».

Per quanto riguarda invece le attività contemplate al precedente punto 3) conviene considerare separatamente la produzione di carni di coniglio in aziende agrituristiche e la vendita diretta, in casi isolati, dal produttore al consumatore.

Nel primo caso, considerata la sporadicità dell'attività e l'esiguità della macellazione, che di norma non dovrebbe superare i 500 conigli l'anno, può essere accettato che l'impianto in cui avviene la macellazione, da autorizzarsi sempre ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, sia costituito da un solo locale sufficientemente illuminato ed areato, provvisto di:

pavimento lavabile e disinfettabile con pozzetto per la raccolta dei reflui;

pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile;

lavabo con acqua calda e fredda ed asciugamani a perdere;

attrezzature (contenitori) che permettano il trasferimento delle carni macellate in frigoriferi ad armadio o a pozzetto destinati esclusivamente a tale uso.

Può essere ammessa la possibilità di utilizzare i servizi igienici dell'abitazione o dell'azienda agrituristica.

Le carni ottenute in tali aziende agrituristiche dovrebbero recare un bollo a placca con l'indicazione della ragione sociale e della sede dell'azienda.

Per quanto attiene invece la vendita diretta dal produttore al consumatore, in casi isolati, di conigli vivi o macellati su richiesta dell'acquirente, non si ritengono necessari requisiti strutturali particolari. In questi casi, infatti, la vendita non può essere programmata e, di norma, consiste nella cessione di animali vivi la cui uccisione avviene soltanto su richiesta specifica del compratore per cui si configura come macellazione per autoconsumo.

Sia nel caso di aziende agrituristiche sia, a maggior ragione, nella vendita diretta dal produttore al consumatore in casi isolati, il controllo veterinario si sviluppa all'interno di programmi di vigilanza che devono tener conto della consistenza di tali attività sul territorio e dell'eventuale diffusione di patologie di interesse ispettivo nella specie in esame e della presenza di provvedimenti di polizia veterinaria in atto.

Si invitano le SS.LL. a voler informare di quanto sopra le unità sanitarie locali del territorio di competenza nonché gli enti ed operatori interessati.

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A6337

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante: «Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa».

Il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante: «Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1993.

93A6360

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro in Genova, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1993 l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro, con sede in Genova, è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal sig. Innocenzo Vignale, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Risso, notaio in Genova, numero di repertorio 7659, consistente in beni immobili stimati in L. 136.000.000, beni mobili stimati in L. 817.000 nonché liquidi per un importo di L. 221.528.348.

93A6312

Autorizzazione alla Lega italiana lotta contro i tumori, in Roma ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1993 la Lega italiana lotta contro i tumori, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Borlandi Laurina, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Gregorio Rossi, notaio in Brioni, numero di repertorio 133834, consistente in una villa sita in Rapallo del periziato valore di L. 550.000.000.

93A6313

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Solidarietà e aiuto per la Casa internazionale della Pace», in Noceto

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1993 l'associazione «Solidarietà e aiuto per la Casa internazionale della pace», con sede in Noceto (Parma), è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, composto di tredici articoli, redatto il 29 aprile 1992, con atto numero di repertorio 38208, a rogito del dott. Stefano Gardelli, notaio in Parma.

93A6310

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Piero Gobetti» di Omegna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Novara n. 6976/1.14.2/1° del 23 dicembre 1992 il liceo scientifico statale «Piero Gobetti» di Omegna è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 863.000, per incrementare il capitale delle borse di studio di cui al proprio decreto n. 8510/1/14.2 del 9 luglio 1985, offerta di amici e colleghi.

93A6311

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto ministeriale 21 settembre 1993 concernente la sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Manuten Coop Lombardia - M.C.L. - Società cooperativa a r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1993 è stato annullato il decreto ministeriale 21 settembre 1993 con il quale l'avv. Ferdinando Jacopini, commissario liquidatore della società cooperativa «Manuten Coop Lombardia - M.C.L. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, nell'erronea presunzione che fosse deceduto, è stato sostituito dall'avv. Antonio D'Episcopo.

93A6363

Approvazione del nuovo statuto del Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1993 è stato approvato il nuovo statuto del Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, ad eccezione degli articoli 9 e 39, comma 1, secondo periodo, nel testo annesso al decreto sopra citato.

93A6361

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta De Poli Rino, con sede in Cassano Magnago, via Gramsci, 8, assegnataria del marchio di identificazione «332 VA», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di due punzoni riportanti l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Varese.

93A6338

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina «diritto costituzionale» alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A6362

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Torremaggiore

Si comunica che in data 25 ottobre 1993 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Torremaggiore (Foggia), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1992, a seguito della fusione della stessa con la Banca popolare di Bari.

93A6314

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa rurale e artigiana di Xitta, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Xitta.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 28 ottobre 1993, ha nominato il dott. Mario Gulì commissario straordinario, in sostituzione del rag. Maurizio Martella dimissionario, della Cassa rurale e artigiana di Xitta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Xitta (Trapani), in amministrazione straordinaria.

93A6316

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Benevento, in Benevento.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 28 ottobre 1993, ha nominato il prof. avv. Andrea Pisani Massamormile commissario liquidatore e i signori dott. Maurizio Ganelli, prof. avv. Antonio Nuzzo e dott. Raffaello Silvestri componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Benevento, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Benevento, in liquidazione coatta amministrativa.

93A6315

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Benevento, società cooperativa a responsabilità limitata, in Benevento, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 29 ottobre 1993 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Benevento, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Benevento — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 27 ottobre 1993, in applicazione del combinato disposto degli articoli 35 T.U.C.R.A. e 67, comma primo, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni — il dott. Raffaello Silvestri è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, penultimo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

93A6317

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Benevento, società cooperativa a responsabilità limitata, in Benevento, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Ancona.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 29 ottobre 1993 la Cassa rurale ed artigiana di Benevento, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Benevento, in liquidazione coatta amministrativa, è stata autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Ancona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, in conformità delle condizioni enunciate nelle deliberazioni assunte in data 29 ottobre 1993 dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Benevento e in data 28 ottobre 1993 dalla Banca popolare di Ancona.

93A6318

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di ottobre 1993, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988, è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1993 rispetto a ottobre 1992 risulta pari a più 4,3 (quattrovirgolatre).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1993 rispetto ad ottobre 1991 risulta pari a più 9,5 (novevirgolacinque).

93A6373

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA
MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA
ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA
IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA
ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE
ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE
CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA
ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA
AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43


41110026809 3